

NOTA

Proposta di Direttiva sull'efficienza energetica e recante revisione e conseguentemente abrogazione delle Direttive 2004/8/CE sulla cogenerazione e 2006/32/CE sugli finali dell'energia e i servizi energetici (COM(2011)370 def).

La proposta di direttiva riguarda tutte le fasi della catena energetica, dalla trasformazione dell'energia al suo consumo finale, passando per la distribuzione. Tra le misure individuate, l'obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di istituire regimi di risparmio energetico che prevedano tra l'altro che:

- le **società di distribuzione o di vendita di energia** al dettaglio saranno obbligate a risparmiare ogni anno l'1,5% del volume delle proprie vendite, proponendo ad esempio programmi di finanziamento o accordi volontari senza però imporre alcun obbligo alle imprese del settore;
- gli **enti pubblici** avranno l'obbligo di acquistare edifici, prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico e di ridurre progressivamente l'energia consumata nei propri locali effettuando ogni anno i necessari lavori di rinnovo su almeno il 3% della superficie totale di tali locali;
- le **PMI** saranno incentivate a sottoporsi a audit energetici e a diffondere le migliori pratiche, mentre le **grandi imprese** dovranno effettuare un audit del proprio consumo energetico che le aiuterà ad individuare dove è possibile ridurre i consumi.

Previsto inoltre un monitoraggio dei livelli di efficienza dei **nuovi impianti di produzione di energia** e la definizione di piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento come base per la pianificazione di infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento efficienti, che prevedano anche il recupero del calore disperso. A riguardo, nella proposta di direttiva:

- all'art.2, comma 26 è inserita la definizione di “**distretti efficienti di riscaldamento e raffreddamento**” (art. 2(26)) che prevedono il ricorso, per almeno il 50%, a fonti rinnovabili, rifiuti, cogenerazione e con un fattore di energia primaria (come definito nella Dir 2010/31/UE) pari ad almeno 0,8;
- nell'allegato VIII (*Planning for efficiency in heating and cooling*) viene specificato che i **piani nazionali per il riscaldamento e raffreddamento** (che gli Stati membri dovranno presentare entro il 1 gennaio 2014) dovranno includere, tra l'altro:
 - o **una mappatura dei punti di rifornimento tra cui sono inclusi gli impianti di incenerimento rifiuti** (comma 1, lett. c, iii))
 - o **progetto di spazi urbani che garantiscano, tra gli altri, che gli impianti di incenerimento e gli altri impianti waste-to-energy siano connessi ai distretti locali di riscaldamento e raffreddamento** (comma 3, lett. c)

Quanto infine alla **trasmissione e distribuzione dell'energia**, le autorità di regolamentazione nazionali dovranno tenere conto, nelle loro decisioni, di criteri di efficienza energetica, in particolare al momento dell'approvazione delle tariffe di rete, per stimolare il miglioramento dell'efficienza.

Un'aggiunta importante riguarda il legame tra efficienza energetica e sistema ETS: nel recital 34, la DG Clima ha inserito un legame tra le misure di efficienza energetica e lo schema ETS. Il testo stabilisce che “*nell'implementazione dell'obiettivo del 20% di efficienza energetica, la Commissione dovrà monitorare l'impatto delle nuove misure sulla Direttiva EU ETS, allo scopo di fare in modo che lo schema ETS sia ancora incentivante per gli investimenti in tecnologie low carbon e per preparare i settori ETS alle innovazioni necessarie in futuro*”.